ACCREDIA
ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

CAMERA DEI DEPUTATI

Commissione XIV Politiche dell'Unione europea

AUDIZIONE

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2024/1787 sulla riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia per quanto riguarda il rinvio di determinati obblighi COM (2026) 569 final

Roma, 11 novembre 2026

Introduzione

Il presente documento, dopo una breve introduzione sul ruolo di ACCREDIA, intende fornire indicazioni sulle attività svolte dai verificatori ai sensi del Reg. (UE) 2024/1787 e sulle procedure di accreditamento. In conclusione, sarà condivisa una valutazione sulla proposta di regolamento in commento, suggerendo osservazioni puntuali.

ACCREDIA è l'Ente designato dal Governo italiano per svolgere l'attività di accreditamento ai sensi del Reg. (CE) 765/2008. L'accreditamento è volto ad assicurare la competenza, l'indipendenza e l'imparzialità degli Organismi di valutazione della conformità.

ACCREDIA è un'associazione privata senza scopo di lucro, vigilata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, e **persegue finalità di interesse pubblico**, come prescritto dallo stesso Reg. (CE) 765/2008.

La compagine associativa di ACCREDIA, composta da **settantuno Soci**, consente un ampio confronto tra tutte le parti interessate all'accreditamento e alle attività di valutazione della conformità. Tra i Soci si annoverano infatti: **nove Ministeri**; sette Enti pubblici di rilievo nazionale; i due Enti di normazione nazionali, UNI e CEI; ventisette Organizzazioni imprenditoriali e del lavoro; le Associazioni degli Organismi di certificazione e ispezione e dei Laboratori di prova e taratura accreditati; le Associazioni dei consulenti e dei consumatori e le imprese fornitrici di servizi di pubblica utilità, come Ferrovie dello Stato ed Enel.

ACCREDIA ha ricevuto mandato dal Governo per svolgere attività sia in ambito volontario che cogente ossia nei settori dove prodotti e/o servizi per essere immessi sul mercato devono essere verificati nella loro conformità ad uno standard tecnico o ad una norma di legge.

Negli ultimi quindici anni, infatti, gli ambiti in cui la valutazione della conformità accreditata è richiamata come strumento di attuazione delle politiche euro-nazionali sono aumentati in modo costante.

In virtù di tale meccanismo l'Ente ha sottoscritto **numerose convenzioni con diversi Ministeri**, mediante le quali gli è stato affidato un *assessment* sugli Organismi di valutazione della conformità.

Si segnalano, in tal senso, le convenzioni con i Ministeri dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste, delle Imprese e del Made in Italy, delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell'Interno, del Lavoro e delle Politiche Sociali, **dell'Ambiente e della sicurezza energetica**, nonché con le principali Agenzie governative, quali: l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN); il Garante per la Protezione dei Dati Personali (GPDP); l'Istituto Superiore di Sanità (ISS); l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA); l'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID); l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).

È bene sottolineare infine che, nello svolgere il proprio ruolo, ACCREDIA si conforma a sua volta alle **regole internazionali in materia di accreditamento** (UNI CEI EN ISO/IEC 17011). L'Ente è inoltre membro dei ***networ*k comunitari e internazionali** di accreditamento **EA-*European cooperation*** *for Accreditation* e *Global* ACI ed è firmatario dei relativi **accordi di mutuo riconoscimento**, in virtù dei quali le valutazioni di

conformità di Laboratori e Organismi verificate dall'Ente di accreditamento sono riconosciute e accettate in Europa e nel mondo.

Il **Regolamento (UE) 2024/1787** si inserisce nel quadro delle politiche europee per la decarbonizzazione e la riduzione delle emissioni climalteranti, introducendo un sistema armonizzato di monitoraggio, quantificazione, comunicazione e verifica delle emissioni di metano nel settore energetico. L'efficacia di tale sistema dipende non soltanto dalla definizione degli obblighi a carico degli operatori, ma anche dall'affidabilità delle informazioni ambientali e dall'esistenza di meccanismi indipendenti in grado di verificarne la conformità ai requisiti normativi. In questo contesto, il legislatore europeo ha riconosciuto espressamente il ruolo dell'accreditamento quale strumento di garanzia della competenza e dell'imparzialità dei verificatori.

La proposta di regolamento COM (2026) 569 final, che introduce il rinvio di alcuni obblighi di rendicontazione relativi alle importazioni di combustibili fossili e all'intensità delle emissioni di metano, assume pertanto particolare rilevanza anche per il sistema europeo di accreditamento. Il differimento delle scadenze, motivato dalle criticità che interessano i mercati energetici internazionali, offre infatti l'opportunità di completare il quadro tecnico e regolamentare necessario all'operatività delle verifiche indipendenti. In questa prospettiva, ACCREDIA intende contribuire alla valutazione della proposta, evidenziando le condizioni necessarie per assicurare un'applicazione uniforme ed efficace delle disposizioni europee, a tutela dell'affidabilità dei dati ambientali, della trasparenza del mercato e della parità di condizioni tra gli operatori.

1. Il regolamento (UE) 2024/1787: le attività di verifica

Il Regolamento (UE) 2024/1787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, sulla riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia (EUMR) stabilisce per la prima volta un quadro giuridico armonizzato nell'Unione Europea volto a monitorare, quantificare, comunicare e ridurre le emissioni antropogeniche di metano.

Nell'ambito del Regolamento, i verificatori svolgono una funzione di pubblico interesse (come riconosciuto all'art. 9, paragrafo 1), agendo da presidio indipendente di garanzia dell'affidabilità delle relazioni sulle emissioni.

Il verificatore è infatti tenuto a vagliare l'intero complesso delle fonti di dati e delle metodologie adottate dai soggetti regolamentati (gestori, imprese, gestori di miniere o importatori), al fine di garantire, con **ragionevole certezza** (reasonable assurance), che la relazione sulle emissioni risponda ai rigorosi requisiti di **affidabilità, credibilità e accuratezza**.

A tal fine, la verifica verterà su:

- la scelta e l'utilizzo **dei fattori di emissione** da parte dei soggetti regolamentati;
- le **metodologie, i calcoli, i campionamenti** o le distribuzioni statistiche che hanno portato alla determinazione delle emissioni di metano;
- qualsiasi **rischio di misurazione** o comunicazione inappropriata;
- qualsiasi **sistema di controllo o di garanzia della qualità** applicato dai soggetti che ricadono nell'ambito del regolamento.

In base all'art. 8, paragrafo 2, dell'EUMR il verificatore, nello svolgere la propria attività dovrà fare riferimento, ove applicabili, alle **norme e alle prescrizioni tecniche** in materia di misurazione, quantificazione e mitigazione delle emissioni di metano adottate ai sensi dell'articolo 32. **Tali norme,** che saranno definite dalle organizzazioni europee di normazione, **non sono attualmente disponibili**. Nelle more dell'entrata in vigore delle specifiche europee, i soggetti regolamentati sono tenuti a fornire direttamente ai verificatori informazioni esaustive sulle pertinenti norme europee o internazionali applicate (quali le linee guida del quadro OGMP 2.0) e sulle metodologie industriali avanzate impiegate.

L'attività del verificatore indipendente, come noto, riguarderà le relazioni sulle emissioni di metano per le quali il Regolamento (UE) 2024/1787 prevede la verifica, che dovrà avvenire prima della loro presentazione alle autorità competenti e si concluderà con una dichiarazione di verifica (art. 8, par. 4). Nel settore del petrolio e del gas fossile, la verifica riguarderà le relazioni a livello di fonte integrate da misurazioni a livello di sito (art. 12, par. 3) e le relazioni sui pozzi inattivi e sui pozzi tappati temporaneamente (art. 18, par. 7). Nel settore del carbone, interesserà le relazioni sulle miniere attive, sotterranee e a cielo aperto, e sulle stazioni di drenaggio (art. 20, par. 6), nonché quelle sulle miniere sotterranee chiuse o abbandonate in cui le operazioni sono cessate dopo il 3 agosto 1954 (art. 25, par. 6). La verifica da parte di un terzo indipendente sarà infine uno degli elementi per dimostrare l'equivalenza delle misure di monitoraggio, comunicazione e verifica prevista per gli importatori (art. 28).

2. L'accreditamento dei verificatori ai sensi della UNI CEI EN ISO/IEC 17029

L'EUMR prevede espressamente che i verificatori siano accreditati ai sensi del Reg. (CE) 765/2008, al fine di assicurarne l'indipendenza e la competenza, senza tuttavia individuare la norma di accreditamento.

Sullo specifico punto è bene specificare che l'accreditamento viene rilasciato a fronte di norme, individuate in base all'attività portata avanti dall'organismo di valutazione della conformità e che non può esistere un accreditamento in forma generica, ovvero privo del campo di applicazione.

La norma di accreditamento più idonea per l'attuazione del regolamento EUMR è la **UNI CEI EN ISO/IEC 17029,** che disciplina principi e requisiti generali per gli organismi di validazione e verifica, integrata con la norma **UNI EN ISO 14065,** che stabilisce requisiti per gli organismi che validano e verificano informazioni ambientali, e con la norma **UNI EN ISO 14064-3,** che fornisce una guida per validare e verificare le asserzioni relative ai gas ad effetto serra (GHG).

La UNI CEI EN ISO/IEC 17029, inoltre, **prevede necessariamente** l'utilizzo di un «**programma di verifica**», vale a dire un insieme di regole, procedure ed elementi gestionali per effettuare attività di validazione/verifica in uno specifico settore, andando a definire il campo di applicazione della verifica, i criteri di competenza dell'organismo, il processo di verifica (attività di raccolta delle evidenze, attività di reporting).

I *programmi* possono essere stabiliti da **autorità pubbliche** o da operatori privati (scheme owner). Nel secondo caso, è necessaria una valutazione da parte dell'Ente di accreditamento circa la corrispondenza del programma con la norma di accreditamento.

Si evidenzia fin da ora come la definizione del *programma* **non rientri nelle competenze dell'Ente di accreditamento.**

In numerosi ambiti regolamentati dell'UE, i programmi sono stati definiti dalla Commissione europea tramite atti delegati o di implementazione:

- **Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067** concernente la verifica dei dati e l'accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE (**ETS**);
- **Regolamento delegato (UE) 2025/2551**, per le attività di verifica delle emissioni incorporate nelle merci importate nel territorio doganale dell'Unione secondo il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (**CBAM**);
- **Regolamento delegato (UE) 2025/192** relativo alle procedure per l'accreditamento dei verificatori a norma del Regolamento (UE) 2023/1805 (**FuelEU Maritime**).

La definizione di regole chiare a livello comunitario ha permesso di armonizzare la verifica delle relazioni sulle emissioni, garantendo uniformità nell'attuazione delle disposizioni di settore, e ha favorito le attività di accreditamento da parte degli Enti europei.

Il Regolamento 2024/1787, a differenza di quanto previsto nelle normative soprarichiamate, **non permette alla Commissione europea** di stabilire, tramite atti delegati, norme specifiche per disciplinare l'attività di verifica e, conseguentemente, l'accreditamento.

Anche in ragione di ciò, al momento non esiste un *programma* specifico per l'EUMR che possa integrare la UNI CEI EN ISO/IEC 17029. Conseguentemente, a livello europeo, non sono stati accreditati verificatori per lo specifico scopo.

A titolo informativo, si rappresenta che l'accreditamento viene rilasciato, su istanza dell'organismo interessato, a seguito di un assessment articolato, e prevede una valutazione documentale, un esame presso la sede dell'organismo e una verifica in accompagnamento, che permette un'osservazione sul campo dei valutatori dell'organismo. La delibera sulla concessione dell'accreditamento viene presa da un comitato competente (Comitato settoriale di accreditamento) indipendente dal soggetto che ha svolto la verifica sull'organismo.

L'intero processo di accreditamento (dalla domanda dell'organismo alla delibera) ha una durata variabile, stimabile in **circa sei** mesi per gli organismi sprovvisti di altri accreditamenti. Per gli organismi già in possesso dell'accreditamento a fronte della UNI CEI EN ISO/IEC 17029 le tempistiche per l'estensione dello scopo potrebbero ridursi sensibilmente.

3. Osservazioni conclusive

ACCREDIA valuta favorevolmente la proposta di differimento degli obblighi previsti dagli articoli 28 e 29 del Regolamento (UE) 2024/1787, nella misura in cui il rinvio possa contribuire a creare le condizioni tecniche e organizzative necessarie per una piena ed efficace applicazione della normativa europea.

Il tempo aggiuntivo dovrebbe essere utilizzato prioritariamente per completare il quadro delle disposizioni attuative, con particolare riferimento alla definizione di un *programma* per integrare la UNI CEI EN ISO/IEC 17029. La disponibilità di regole tecniche condivise costituisce infatti un presupposto essenziale per assicurare uniformità nell'applicazione del regolamento.

È importante che il programma sia individuato in modo tempestivo, così da consentire ai verificatori di acquisire le competenze necessarie e di completare per tempo il percorso di accreditamento. Va altresì considerato che i verificatori operano già in numerosi ambiti regolamentati dell'Unione, tra cui ETS, CBAM e FuelEU Maritime, ciascuno con proprie scadenze. Occorre pertanto che il calendario applicativo dell'EUMR, compresi i nuovi termini derivanti dal differimento, sia coordinato con quello di tali regimi, a tutela della capacità degli organismi e della qualità delle verifiche.

ACCREDIA, non appena sarà definito il *programma* di cui sopra, è pronta a mettere in campo le proprie competenze e a collaborare con le competenti Istituzioni per garantire un'armonica applicazione delle disposizioni comunitarie. Sotto il profilo europeo, l'Ente è già in stretto contatto con i propri omologhi all'interno della rete **EA (*European cooperation for accreditation*)**, con l'obiettivo di favorire percorsi sinergici e allineati tra i diversi Paesi membri.

Il rinvio delle scadenze dovrebbe rappresentare un'opportunità per rafforzare l'effettiva applicabilità del regolamento, assicurando che gli obblighi europei di riduzione delle emissioni di metano siano sostenuti da un sistema di verifica indipendente, tecnicamente affidabile e omogeneo nell'intero mercato dell'Unione.

Le considerazioni fin qui espresse possono essere sintetizzate nella seguente **osservazione**:

Al fine di favorire l'accreditamento dei verificatori ai sensi del Regolamento (UE) 2024/1787 (EUMR), è necessario che venga definito tempestivamente un *programma* ai sensi della UNI CEI EN ISO/IEC 17029, che stabilisca regole, procedure ed elementi gestionali per lo svolgimento delle attività di verifica. Per garantire uniformità applicativa, è opportuno che il programma sia individuato, anche tramite apposite *raccomandazioni*, dalle competenti Istituzioni europee e che il differimento previsto dalla proposta di Regolamento *COM (2026) 569 final* sia utilizzato a tal scopo.

ACCREDIA
Via Guglielmo Saliceto, 7/9 – 00161 Roma
T +39 06 8440991 / F +39 06 8841199
info@accredia.it

Dipartimento Certificazione e Ispezione
Via Tonale, 26 – 20125 Milano
T +39 02 2100961 / F +39 02 21009637
milano@ACCREDIA.it

Dipartimento Laboratori di prova
Via Guglielmo Saliceto, 7/9 – 00161 Roma
T +39 06 8440991 / F +39 06 8841199
info@accredia.it

Dipartimento Laboratori di taratura
Strada delle Cacce, 91 – 10135 Torino
T +39 011 328461 / F +39 011 3284630
segreteriadt@accredia.it

accredia.it